



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E

LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Commissario straordinario Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

e

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (di seguito **ENEA** o Agenzia), con C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000, avente sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali Dott. Roberto Morabito, che agisce in qualità di Rappresentante legale della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia.

Premesso che

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
- svolge studi e ricerche nell'ambito della scienza del suolo per la caratterizzazione, gestione sostenibile e modellazione degli ecosistemi agrari e forestali, analisi d'impatto di cambiamenti climatici, Digital Soil Mapping, modelling e sistemi di simulazione;
- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali un

quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle	
	finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di	
	collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre	
	persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei	
	limiti dell'ordinamento vigente;	
	L'ENEA:	
	E' un ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 e	
	posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo Economico (MiSE),	
	finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione	
	di servizi avanzati alle imprese, alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini	
	nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;	
	- conformemente ai propri fini istituzionali, persegue gli obiettivi di sostegno	
	alla ricerca scientifica e tecnologica e alla diffusione delle tecnologie	
	incentivando lo sviluppo dell'imprenditorialità nell'industria e nella comunità	
	scientifica;	
	- in virtù delle competenze multidisciplinari presenti, e della elevata capacità	
	di integrazione e messa a sistema delle stesse, svolge, attraverso il	
	Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (ENEA-SSPT),	
	attività di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie sui	
	temi della sostenibilità, della economia circolare e di nuovi modelli economici	
	sostenibili, dell'uso efficiente delle risorse, della gestione sostenibile delle	
	risorse idriche e dei rifiuti, della gestione sostenibile del territorio incluso	
	l'ambiente marino, della difesa del suolo, dei rischi naturali ed antropici, dei	
	sistemi agro-alimentari, della gestione del patrimonio edilizio, del turismo	
	sostenibile, della conservazione dei Beni Culturali;	

- è fortemente impegnato in attività di ricerca & sviluppo e trasferimento tecnologico a supporto della valorizzazione degli ecosistemi e delle risorse naturali, della salvaguardia della qualità e fertilità del suolo, della valorizzazione della biodiversità microbica, guidando una serie di azioni integrate in collaborazione con enti di ricerca e università a livello nazionale ed internazionale per la promozione dell'agricoltura verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

- supporta l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle misure atte a favorire la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, e a promuovere la transizione verso nuovi modelli economici più sostenibili basati sui principi della economia circolare e della bioeconomia;

- è orientato, da una parte, all'individuazione di soluzioni tecniche, impiantistiche e progettuali avanzate per la gestione ottimale degli input produttivi (suolo, acqua, energia, fertilizzanti) e degli scarti di produzione per una produzione alimentare sostenibile, dall'altra alla definizione di modelli di consumo sostenibili per la salute dell'uomo e del pianeta;

considerato che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti,

	attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui	
	esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca	
	scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
	numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie	
	risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema	
	informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi	
	sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a	
	soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a	
	ciascuna delle parti.	
	- i soggetti in premessa, inoltre, partecipano a progetti di interesse comune	
	finanziati da terzi.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del	
	presente Accordo.	
	Art. 2 - Finalità	
	Il CREA e l'ENEA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di	
	realizzare obiettivi comuni, senza vincolo di esclusività, nell'ambito delle	
	iniziative promosse a livello locale, nazionale ed internazionale per il	
	progresso della scienza del suolo e dei settori scientifici di comune interesse,	
	secondo i propri compiti istituzionali e competenze, anche creando e	
	rafforzando una rete di eccellenza sia nazionale sia europea sulla ricerca sul	
	suolo e collaborando per l'attuazione dei programmi di ricerca e di sviluppo.	

In particolare le Parti intendono collaborare al fine di realizzare, tra l'altro, azioni (studi di settore, messa a punto di metodologie, azioni e standard operativi, diffusione di risultati tecnico-scientifici) per la gestione sostenibile dei suoli agrari e forestali adattativa nei confronti dei cambiamenti climatici.

Art. 3 – Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA e l'ENEA si impegnano vicendevolmente a:

- promuovere ed attivare studi di settore sulle capacità di adattamento dei suoli ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti;
- favorire azioni di realizzazione di standard metodologici per l'utilizzo di banche dati contenenti informazioni sui suoli e sulla loro gestione sostenibile;
- individuare le priorità di azione specifica per le principali problematiche di gestione dei suoli;
- divulgare i risultati raggiunti con nuovi studi/metodi/azioni operative;
- promuovere e valorizzare politiche di gestione del suolo derivanti dai nuovi studi a livello internazionale, nazionale e locale.

Art. 4 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la

	regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione	
	delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i	
	contributi dei soggetti partecipanti.	
	Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato	
	di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente	
	un <i>abstract</i> delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale	
	precedentemente determinato.	
	Art. 5 - Riservatezza	
	Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei	
	propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura	
	esplicitamente riservata.	
	Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di	
	pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate	
	solo previa autorizzazione scritta delle altre Parti.	
	Art. 6 – Tutela del background	
	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i	
	materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del	
	presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte	
	che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e	
	come tali vengono concesse e sono ricevute.	
	Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva	
	collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non	
	distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte	
	le parti.	

Art. 8 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 8 (otto) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo consenso scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 9 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e-connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Art. 10 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 11 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 12 - Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ciascuna di esse sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti nelle convenzioni operative di cui all'art. 4.

Art. 13 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro 48,00 (quarantotto,00) che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi. Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN C/Corrente ordinario: 218660, IBAN: IT19S0100503382000000218660,

Indirizzo SWIFT BIC: BNL I I TRR intestato al CREA, nella causale dovrà

essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90,
prot. n° ..."

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per il CREA

per l'ENEA

Il Commissario Straordinario

Il Direttore del Dipartimento SSPT

Cons. Gian Luca Calvi

Dott. Roberto Morabito